pag. 1 di 4

ALLEGATO B DGR n. 958 del 14 luglio 2020

SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO - Obiettivi e modalità di attuazione e controllo del servizio di concessione di contributi a sostegno alle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19"

TRA la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua del , in attuazione della D.G.R. n. del , d'ora in veste di poi Regione L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di ______, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di ______ e pertanto al presente atto autorizzato, d'ora in poi Veneto Lavoro **PREMESSO** Con DGR n. del la Regione ha affidato in house providing a Veneto Lavoro la realizzazione del progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO" per il periodo da luglio 2020 a giugno 2021; con la medesima deliberazione sono state stanziate le risorse occorrenti per la realizzazione del progetto; ciò premesso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite: CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione concerne la realizzazione delle attività del progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del

Art. 2 - Impegni di Veneto Lavoro

Veneto Lavoro, come sopra rappresentato, si impegna a:

- 1. presentare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione un Documento che definisce gli elementi di dettaglio per l'attuazione del progetto; tale Documento dovrà essere approvato dalla Direzione Lavoro della Regione;
- 2. programmare gli interventi, con modalità di attuazione rispettose del progetto;
- 3. implementare il sistema di presentazione delle domande e dei controlli in linea con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 della Regione;
- 4. procedere all'attuazione, ossia a provvedere alle istruttorie delle domande presentate dalle imprese, nonché al controllo delle medesime;
- 5. implementare tutte le azioni necessarie per una rapida definizione dei mandati di pagamento e di liquidazione dei contributi concesse alle imprese;





- 6. garantire un monitoraggio finanziario, fisico e procedurale che permetta un controllo dell'avanzamento degli interventi, allerti di eventuali criticità nell'attuazione e permetta le necessarie azioni correttive e la verifica dell'impatto occupazionale della misura;
- 7. supportare i competenti uffici regionali nelle successive fasi prodromiche alla certificazione delle spese alla Commissione europea;

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dal Progetto e dal Documento di cui al precedente art. 2, punto1.

Per lo svolgimento delle attività l'Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi di personale interno o di collaboratori esterni, individuati sulla base delle specifiche professionalità e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna, altresì, a disporre l'aggiornamento e l'implementazione delle strutture informatiche.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna altresì a conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività.

Art.4 -Durata.

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31/12/2021

Art. 5 - Risorse e modalità di erogazione del compenso.

Le risorse destinate all'erogazione dei contributi alle imprese con le modalità previste dal progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO", quantificate in complessivi euro 34.679.000,00, graveranno sul POR FSE Veneto 2014-2020 codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d'investimento 8.v.

Per l'attuazione del progetto con la DGR n. del la Regione ha provveduto ad attivare un primo stanziamento pari ad euro 30.000.000,00. A seguito degli esiti del monitoraggio sull'effettivo andamento dell'intervento e della spesa, con decreto del Direttore della Direzione Lavoro verrà attivato anche lo stanziamento pari ad euro 4.679.000,00 a concorrenza dell'ammontare complessivamente previsto per il succitato progetto.

A copertura del costo del servizio di concessione di contributi a sostegno alle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19, di cui al succitato progetto, la Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a corrispondere a Veneto Lavoro l'importo pari a euro 300.000,00, erogato in un'unica soluzione, su richiesta dell'Ente stesso, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

Per quanto concerne gli importi corrispondenti ai contributi erogati da Veneto Lavoro alle imprese, verrà assegnata all'Ente un'anticipazione per l'anno 2020 pari ad euro 8.679.000,00. Per il 2021 le anticipazioni





verranno erogate all'Ente a seguito di richiesta contenente i dati di previsione di spesa fino a concorrenza delle risorse previste complessive stanziate per il progetto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale.

Art. 6 - Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.

In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione del progetto "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO", nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa di cui alla Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e all'articolo 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Così come disposto dalla DGR n. 596/2018, il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture regionali afferenti alla Giunta Regionale, è la Giunta Regionale, che, sulla base di quanto previsto in tema di assetto organizzativo dell'Amministrazione Regionale, per l'esecuzione del succitato progetto, delega il Direttore della Direzione Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione del succitato progetto sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR e della DGR n. 596/2018.

L'Ente Veneto Lavoro, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, si impegna pertanto ad adottare modalità di erogazione delle attività coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici, nonché di attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali oggetto delle attività specificate nel progetto denominato "INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO", allegato al presente atto, anche impegnandosi ad integrare le procedure già in essere, in ottemperanza alle istruzioni che saranno disposte dal Direttore della Direzione Lavoro con proprio successivo provvedimento. L'Ente si impegna inoltre a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, a informare immediatamente il Direttore della Direzione Lavoro in caso di situazioni anomale o di emergenze e di riconoscere all'Amministrazione regionale il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

In particolare l'Ente Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) impedire accessi non autorizzati;
- c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.





L'Ente Veneto Lavoro dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione.

Art. 8 - Foro competente.

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 9 – Disposizioni generali.

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e s.m.i., con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero diapprovata specificatamente articolo per articolo con	fogli e composta da numero 9 articoli è stata letta le premesse e sottoscritta dalle parti.
Per la Regione del Veneto	Per Veneto Lavoro



